



DELIBERA N. 464

Fasc. riservato Anac UWHIB 20220715-2

Oggetto: Comune di **OMISSIS** – Presunte misure ritorsive subite a seguito di segnalazioni di illeciti *ex art. 54-bis* del d.lgs.165/01 – Procedimento sanzionatorio ai sensi dell’art. 54-bis co. 6 primo periodo del d.lgs. 165/2001 avviato con atto prot. ANAC n. 48162 del 19.04.2024.

Visto

Il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 (in Gazz. Uff. 15 marzo 2023, n. 63) recante «*Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali (Decreto whistleblowing)*»;

Visto

l’art. 24 del d.lgs. 24/2023, il cui primo comma prevede: *“Le disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto a decorrere dal 15 luglio 2023. Alle segnalazioni o alle denunce all’autorità giudiziaria o contabile effettuate precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché a quelle effettuate fino al 14 luglio 2023, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001, all’articolo 6, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del decreto legislativo n. 231 del 2001 e all’articolo 3 della legge n. 179 del 2017”.*

Vista

la legge 6 novembre 2012 n. 190 e s.m.;

Visto

il d.lgs. 165/2001, e in particolare l’art 54 bis come modificato dall’art. 1 della l. 30 novembre 2017 n. 179;

Vista

la legge 24 novembre 1981 n. 689;

Vista

la legge 7 agosto 1990, n. 241

Visto

il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104;

Visto

il *“Regolamento per la gestione delle segnalazioni e per l’esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di illeciti o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro di cui all’articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165/2001”* adottato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 690 del 1° luglio 2020 (GU n. 205 del 18.8.2020).

Viste

le "Linee Guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 54-bis, del d.lgs. 165/2001" (adottate con Delibera n. 469 del 9 giugno 2021);

Vista

la relazione dell'Ufficio Vigilanza per le segnalazioni dei *whistleblowers* (di seguito Ufficio *whistleblowing*),

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione nell'adunanza del 16 ottobre 2024;

Premessa

In data 15.07.2022 è pervenuta all'Autorità, tramite piattaforma, una comunicazione di misure ritorsive, confluita nel fascicolo n. 20220715-2, da parte della geom. *OMISSIS*, dipendente comunale in mobilità presso il Comune di *OMISSIS*, con la quale la funzionaria sostiene di aver subito misure ritorsive da parte del Sindaco p.t., del Vicesindaco e del Segretario Comunale-RPCT, a seguito di "formale segnalazione di illeciti" e, in particolare, di essere stata revocata dall'incarico di Responsabile dell'Area Tecnica, giusta decreto sindacale prot. n. *OMISSIS* del 10.06.2022. Con comunicazione integrativa, pervenuta al prot. n. *OMISSIS* del 27.03.2024, la dipendente ha riscontrato le richieste istruttorie formulate dall'Autorità con prot. n. *OMISSIS* del 15.01.2024, producendo nel procedimento ulteriori elementi informativi utili alle valutazioni del caso.

In fatto

Dalla documentazione presente in atti la vicenda fattuale può essere così ricostruita e sintetizzata:

- la dipendente *OMISSIS*, in mobilità presso il Comune di *OMISSIS*, con comunicazione inoltrata all'Autorità in data 15.07.2022, riferiva di aver subito misure ritorsive da parte del Sindaco p.t., nonché del Vicesindaco e del Segretario Comunale e RPCT, a seguito di *una sua segnalazione di illeciti* trasmessa mediante e-mail istituzionale al RPCT in data 26.05.2022;
- più in dettaglio, la segnalante allegava al modulo di comunicazione inviato ad ANAC una nota nella quale aveva evidenziato una serie di presunte criticità/illeciti, intercettati in ragione dell'incarico ricevuto di responsabile dell'Area Tecnica e segnalati in data 26.05 2022, al Sindaco *OMISSIS*, al Vicesindaco *OMISSIS* e al Segretario Comunale dott. *OMISSIS*;
- nella nota in parola la *OMISSIS* specificava di aver inviato, in data 26 maggio 2022, apposite e-mail ai soggetti sopra richiamati per porre fine ad una prassi che vedeva spesso il Vicesindaco contattare direttamente le ditte fornitrici di beni e servizi, disponendo ordini a sua insaputa e, in alcuni casi, senza che ci fosse la necessaria disponibilità di bilancio; pertanto, aggiungeva testualmente la Responsabile dell'Area Tecnica, "*nei giorni seguenti mi interfacciai con il Vice Sindaco spiegandogli che per le forniture di beni e servizi bisognava attenersi al codice dei contratti e che d'ora in poi avrei provveduto io a coordinare/gestire, come richiesto dal mio ruolo, gli operai del Comune che fino ad allora aveva "comandato" direttamente proprio lui e gli appalti e lui era molto contrariato in quanto da tempo gestiva la "cosa pubblica" come fosse una delle sue ditte private*";
- riferiva ancora la segnalante che, "*successivamente a tali fatti*", ossia in data 10.06.2022, l'incarico di Responsabile dell'Area Tecnica le veniva revocato per essere affidato al Vicesindaco, e ciò nonostante quest'ultimo fosse titolare e socio di tre imprese operanti nel medesimo settore (edilizio - lavori pubblici - acque) delle ditte e dei tecnici con i quali lo stesso intratteneva rapporti personali; a tale ultimo proposito, la geom. *OMISSIS* rilevava e denunciava un presunto conflitto di interessi in capo al nuovo affidatario dell'incarico *de quo*;



- la revoca dell'incarico di Responsabile dell'Area Tecnica - avente scadenza naturale nel mese di giugno 2024 (a fine mandato elettorale) - veniva disposta con decreto sindacale prot. n. *OMISSIS* del 10.06.2022, quindi successivamente alle segnalazioni del 26.05.2022;
- preso atto di quanto comunicato dalla segnalante all'Autorità e ritenuto che detta comunicazione dovesse essere integrata e meglio circostanziata, veniva espletato un supplemento istruttorio, *giusta* richiesta prot. n. *OMISSIS* del 15.01.2024, finalizzato ad ottenere integrazioni, anche documentali, e valutare quindi la sussistenza di margini per l'avvio del procedimento sanzionatorio nei confronti dei presunti responsabili della misura in contestazione, ai sensi dell'art. 54-bis del d.lgs.165/01, *ratione temporis* applicabile nel caso di specie;
- in data 27.03.2024 perveniva riscontro da parte della segnalante e, come da richieste di ANAC, la segnalante trasmetteva integrazione documentale, acquisita in pari data al prot. n. *OMISSIS*;

Le attività dell'Autorità

A seguito della disamina della documentazione acquisita, veniva avviata l'attività di vigilanza ai sensi del Regolamento di riferimento. In particolare, l'Ufficio *whistleblowing*: (i) provvedeva a gestire gli illeciti segnalati con la nota allegata alla originaria segnalazione; (ii) verificava la sussistenza dei presupposti per avviare il procedimento sanzionatorio al fine di accertare la natura ritorsiva della misura lamentata dalla dipendente.

Di seguito si descrivono le attività svolte.

A. La gestione delle segnalazioni di illeciti

Rispetto a quanto segnalato dalla dipendente, venivano interessati, per i rispettivi ambiti di competenza, gli Uffici interni dell'Autorità.

In particolare, in data 15.01.2024, con nota prot. ANAC n. *OMISSIS*, l'Ufficio *whistleblowing* trasmetteva all'Ufficio vigilanza sulla imparzialità dei funzionari pubblici (UVIF), per eventuali seguiti di competenza, l'esposto relativamente al dedotto conflitto di interessi del Vicesindaco, dott. *OMISSIS*.

Con nota prot. n. *OMISSIS* del 3.06.2024, l'Ufficio *whistleblowing* trasmetteva all'Ufficio vigilanza lavori pubblici (UVLA) e all'Ufficio vigilanza servizi e forniture (UVSF) il medesimo esposto per i profili concernenti l'astratta possibilità, ipotizzata in fase istruttorio, che il detto incarico di Responsabile dell'Area Tecnica potesse determinare la sussistenza di una situazione di conflitto di interessi riconducibile a presunte partecipazioni detenute e a cariche rivestite dal Vicesindaco in imprese private operanti nel settore edilizio dell'area comunale e ciò in ragione del fatto che il potenziale conflitto verosimilmente potesse riguardare la gestione delle procedure di affidamento ad opera del medesimo Responsabile.

Entrambi gli Uffici (UVLA e UVSF), nel rilevare la carenza di margini di intervento per motivi di competenza, hanno indicato l'opportunità di trasmettere la segnalazione all'Ufficio vigilanza collaborativa e vigilanze speciali (UVS), alla quale si è dato corso mediante trasmissione interna prot. n. *OMISSIS* del 3.06.2024.

L'Ufficio *whistleblowing*, infine, trasmetteva con prot. n. *OMISSIS* del 3.06.2024, una dettagliata informativa al Prefetto di *OMISSIS*, stante la competenza della Prefettura per le ipotesi di conflitto di interessi di amministratori locali.

B. L'avvio del procedimento sanzionatorio per la presunta ritorsione

Come sopra anticipato, alla comunicazione di ritorsioni, la segnalante aveva allegato una nota nella quale sosteneva di aver intercettato, dopo la sua nomina a responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di *OMISSIS*, gravi irregolarità e illeciti e di averli segnalati al Sindaco, al Vicesindaco e al Segretario Comunale con e-mail del 26.05.2022; tuttavia, a sostegno di quanto affermato non produceva tali e-mail. Quindi, con nota prot. n. *OMISSIS* del 15 gennaio 2024 è veniva inviata alla segnalante richiesta di integrazioni, non solo per acquisire elementi di maggiore chiarezza che consentissero eventualmente di accertare con più precisione i profili di ritorsione segnalati, ma anche evidenza documentale delle predette e-mail del 26 maggio 2022 (il cui esame si rendeva, in particolare, necessario per

ritenere configurato il requisito della conoscenza delle segnalazioni di illeciti da parte dei presunti responsabili delle ritorsioni). Con nota prot. n. *OMISSIS* del 27 marzo 2024, la geom. *OMISSIS* integrava quindi la documentazione, producendo le e-mail in parola, il cui contenuto, tuttavia, non risultava coerente con quello descritto nella comunicazione di ritorsioni inviata originariamente all'ANAC.

Si osserva sin da ora che, con la comunicazione di ritorsioni e con la nota allegata a questa, la geom. *OMISSIS* aveva fatto riferimento a circostanze apparentemente molto gravi, quali: (i) la mancata sistematica applicazione da parte dell'Amministrazione comunale della normativa di cui al Codice dei contratti pubblici *ratione temporis* vigente; (ii) l'affidamento di contratti in assenza di idonea copertura in bilancio; (iii) una gestione della cosa pubblica da parte del Vicesindaco quantomeno disinvolta e consistente, in particolare, nell'"interfaccia[rsi] direttamente con le ditte fornitrici di beni e servizi"; infine (iv) sul versante specifico delle ritorsioni conseguenti alle segnalazioni di illeciti, la revoca dell'incarico di Responsabile dell'Ufficio Tecnico, dall'interessata subito dopo solo un mese dalla effettuazione delle "segnalazioni".

È stato ritenuto, quindi, di non poter escludere - almeno *prima facie* - una possibile violazione dell'art. 54-bis del d.lgs. n. 165/2001. Invero, il fatto che la segnalante facesse riferimento, nella comunicazione di ritorsioni e anche nelle integrazioni prodotte in data 27 marzo 2024, ad un disegno punitivo orchestrato ai suoi danni da soggetti con posizione apicale in seno all'Amministrazione (culminato nella dedotta immotivata revoca dell'incarico poco prima conferitole) a seguito di una sua segnalazione, ha indotto l'Autorità ad approfondire i termini della vicenda dando avvio al procedimento.

Nel contesto sopradescritto, l'Autorità - in quanto titolare *ex lege* del potere sanzionatorio riconosciuto dal comma 6, primo periodo, della citata disposizione - al fine di chiarire la posizione della segnalante rispetto alle iniziative effettivamente intraprese e di eventualmente accertare, quindi, la natura ritorsiva del provvedimento di revoca in contestazione, in data 19.04.2024, con comunicazione prot. n. *OMISSIS*, trasmessa con distinte raccomandate A/R, avviava, pertanto, il procedimento sanzionatorio nei confronti del Sindaco del Comune di *OMISSIS*, dott. *OMISSIS*, nonché del Vicesindaco, dott. *OMISSIS* e del Segretario Comunale, dott. *OMISSIS*, ai sensi dell'art. 54 bis co. 6, primo periodo, del d.lgs. 165/2001 e dell'art. 10 del Regolamento "per la gestione delle segnalazioni e per l'esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di illeciti o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro di cui all'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165/2001" adottato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 690 del 1° luglio 2020 (GU n. 205 del 18.8.2020).

Le iniziative ritorsive denunciate dalla segnalante, ancorché imputabili direttamente al Sindaco quale firmatario materiale del decreto di revoca dell'incarico, hanno indotto a ritenere presuntivamente responsabili anche il Vicesindaco e il Segretario comunale, entrambi destinatari della segnalazione. Per tali ragioni, l'atto di contestazione degli addebiti è stato strutturato in forma cumulativa, indirizzando lo stesso a tutti i soggetti individuati come presunti responsabili delle discriminazioni in argomento, in qualità di autori di un medesimo progetto ritorsivo ai danni della segnalante.

Le memorie del Sindaco, del Vicesindaco e del Segretario Comunale

I destinatari della comunicazione di avvio del procedimento (dott. *OMISSIS*, dott. *OMISSIS* e dott. *OMISSIS*) hanno depositato in atti, tramite il loro avvocato di fiducia, *OMISSIS*, una memoria difensiva, corredata da numerosi documenti, acquisita al prot. n. *OMISSIS* del 3.06.2024.

In primis, la difesa di parte assume l'inapplicabilità di ogni sanzione per superamento del termine perentorio di cui all'art. 9 del Regolamento dell'ANAC adottato con delibera n. 69 del 1° luglio 2020. La pregiudiziale in parola è sorretta, nelle tesi di parte, dalla previsione dell'art. 9, comma 5, del citato Regolamento che prevede che l'Ufficio "entro il termine di 90 giorni, valuta gli elementi a disposizione e procede: a) all'archiviazione diretta della comunicazione ai sensi del comma 3; b) all'avvio del procedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 10".

Al riguardo, precisa l'avv. *OMISSIS*, trattandosi di comunicazione di misure ritorsive risalente al 15.07.2022, non sarebbe esperibile il procedimento sanzionatorio a causa dello spirare del termine in data 13.10.2022.



Nel merito degli addebiti contestati con l'avvio del procedimento, poi, gli interessati invocano la legittimità del provvedimento di revoca dell'incarico (e relativa posizione organizzativa) disposto il 10.06.2022, nonché l'assenza di qualsivoglia condotta ritorsiva e la non configurabilità nella specie di una segnalazione di "condotte illecite" da parte della *whistleblower*. Infine, in via subordinata, la difesa di parte assume l'assenza di responsabilità in capo al Vicesindaco e al Segretario Comunale per un atto, il provvedimento di revoca dell'incarico, che riporta la sola firma del Sindaco.

Nell'ordine delle argomentazioni a discarico, come sopra accennate, la legittimità della revoca della posizione organizzativa viene ancorata all'esercizio del potere organizzativo dell'ente comunale, che consentirebbe di assumere "le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro (...) con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro" (art. 5, comma 2, d. lgs. n. 165/2001, c.d. testo unico del pubblico impiego). Ne discende, secondo tale impostazione, che gli atti privatistici di gestione del rapporto di lavoro sarebbero censurabili unicamente sotto il profilo della loro non conformità/contrarietà a norme imperative.

Inoltre, specificatamente per ciò che attiene alle posizioni organizzative, esse avrebbero natura di "specifici incarichi, di carattere fiduciario, attribuiti sulla base di una valutazione necessariamente discrezionale, di durata limitata, per lo svolgimento di compiti di responsabilità, più o meno elevata a seconda del tipo di incarico, sia pure nell'ambito delle funzioni di appartenenza".

Sempre a sostegno della legittimità della revoca dell'incarico, che la segnalante assume invece ritorsiva, la difesa degli interessati evidenzia come tale provvedimento sia supportato da una duplice motivazione ivi esplicitata, consistente nell'obiettivo di "conseguire un risparmio di spesa" e di "garantire la continuità del servizio".

Al riguardo, viene evidenziata dalla difesa l'estrema difficoltà a gestire la propria posizione lavorativa esternata dalla *OMISSIS* subito dopo aver assunto il detto incarico, per l'asserita carenza di organico riscontrata nell'Ufficio tecnico e per il corposo arretrato di pratiche da evadere presso il medesimo Ufficio.

A ciò la difesa aggiunge che la *OMISSIS*, assunta nel Comune di *OMISSIS* dal 9.05.2022, sin da subito ha cominciato ad assentarsi dal servizio in modo significativo: nel mese di giugno 2022, per malattia o per ferie, si è assentata per quasi tutto il periodo e anche se la revoca è intervenuta il 10 giugno, in data 9 giugno, quando ancora la revoca non era quindi ancora intervenuta, la *OMISSIS* comunicava che si sarebbe assentata dal lavoro per malattia trasmettendo al datore di lavoro, il giorno dopo, il relativo certificato, con prognosi sino al 17 giugno 2022.

Relativamente alla ritenuta assenza di condotte ritorsive, le parti insistono sulla legittimità della revoca in argomento, estranea a logiche di natura ritorsiva, essendo essa sorretta da autonome ragioni di risparmio di spesa e di continuità del servizio.

Per quanto riguarda la segnalazione del 26.05.2022, la difesa ritiene che in essa non sia ravvisabile alcuna segnalazione di illeciti suscettibile di giustificare l'irrogazione di sanzioni ai sensi dell'art. 54-bis del d.lgs. n. 165/2001.

Considerazioni in diritto

l) Sulla normativa applicabile

Il riferimento normativo da applicare al caso di specie è l'articolo l'art. 54-bis del d.lgs. 165/01.

Al riguardo si rammenta che, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 24/2023, "Le disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto a decorrere dal 15 luglio 2023. Alle segnalazioni o alle denunce all'autorità giudiziaria o contabile effettuate precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché a quelle effettuate fino al 14 luglio 2023, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001, all'articolo 6, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del decreto legislativo n. 231 del 2001 e all'articolo 3 della legge n. 179 del 2017".

Nella fattispecie all'esame, la segnalazione originaria è stata effettuata ai sensi dell'art. 54-bis e, quindi, le disposizioni di tale articolo, ivi inclusa la tutela da eventuali ritorsioni, trovano applicazione nel procedimento sanzionatorio *de quo*; si applica altresì il "Regolamento per la gestione delle segnalazioni e per l'esercizio del potere

sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di illeciti o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro di cui all'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165/2001", adottato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 690 del 1 luglio 2020 (GU n. 205 del 18.8.2020) (d'ora in poi anche Regolamento), attuativo del citato art. 54-bis.

*** **

II) Sul'eccezione di tardività dell'avvio del procedimento

In via preliminare, deve respingersi l'eccezione contenuta nella memoria difensiva avente ad oggetto l'intervenuta scadenza del termine di 90 giorni per l'avvio del procedimento, in quanto ai sensi dell'art. 9, comma 5, del citato Regolamento, tale termine comincia a decorrere dal momento in cui l'Ufficio precedente dispone della "*documentazione necessaria e completa*" per effettuare le valutazioni del caso.

Nel caso di specie l'Autorità ha acquisito tutti gli elementi informativi utili (mail del 26 maggio e decreto di revoca dell'incarico) in data 27.03.2024, a seguito del supplemento istruttorio espletato con richiesta inoltrata alla segnalante con nota prot. *OMISSIS* del 15.01.2024 e, pertanto, l'avvio del procedimento prot. n. *OMISSIS* del 19.04.2024 deve considerarsi regolarmente espletato nei termini regolamentari.

*** **

III) Sul merito delle questioni

Nel merito - a seguito di un'attenta disamina della documentazione in atti e delle memorie di parte, l'Autorità ritiene che nel caso di specie non ricorrano i presupposti per l'applicazione della sanzione ex art. 54-bis co. 6, primo periodo, del d.lgs. n. 165/2001 nei confronti del Sindaco del Comune di *OMISSIS*, dott. *OMISSIS*, e neppure nei confronti del Vicesindaco, dott. *OMISSIS*, e del Segretario Comunale, dott. *OMISSIS*, tutti destinatari della comunicazione di avvio del procedimento prot. n. *OMISSIS* del 19.04.2024.

Valgano al riguardo le seguenti considerazioni.

A. Sulle segnalazioni di illeciti

Si osserva che in corso di istruttoria è emersa una discrasia tra i fatti narrati nella comunicazione di ritorsioni e il contenuto delle presupposte segnalazioni di illeciti. Tale discrasia non è stata sanata nel corso del procedimento, non avendo l'interessata prodotto elementi ulteriori, tali da consentire a questa Autorità di ritenere che la misura subita potesse trovare in una "*segnalazione di whistleblowing*" la sua giustificazione causale, con conseguente difetto dei presupposti, in fatto e in diritto, per l'irrogazione della sanzione prevista dall'art. 54-bis del d.lgs. n. 165/2001.

In particolare, deve essere accolto il rilievo - formulato dalla difesa dei soggetti coinvolti nel presente procedimento - che evidenzia la difficoltà, ora impossibilità, di rinvenire, nelle e-mail loro indirizzate, vere e proprie segnalazioni di illeciti. Deve al riguardo osservarsi che, nella nota originariamente trasmessa all'ANAC, la *OMISSIS* ha, sì, riferito di gravi illeciti intercettati a carico, soprattutto, del Vicesindaco, ma di seguito è stato accertato che la stessa si è astenuta dal farne oggetto di una vera e propria segnalazione al RPCT. In particolare, nella nota la segnalante afferma che detti illeciti hanno costituito il motivo per il quale si sarebbe decisa a scrivere al Sindaco, al Vicesindaco e al RPCT (per "*renderli edotti del fatto che prima di qualsiasi fornitura servizio lavoro doveva essere prevista prima la necessaria disponibilità a bilancio e il relativo impegno di spesa*"). Nei fatti è risultato, però, che la stessa si è limitata ad esternare per iscritto la raccomandazione per il futuro di gestire le procedure contrattuali del Comune, finalizzate agli approvvigionamenti di lavori, servizi e forniture, "*previa verifica della necessaria disponibilità in bilancio delle*



relative spese”, e in tale iniziativa non è certo rinvenibile una denuncia di illeciti, quanto, più semplicemente, una sollecitazione ad operare conformemente alla normativa di settore.

Volendo ricostruire in modo esaustivo i termini della vicenda *de qua*, va evidenziato che la segnalante, dopo aver verificato che per un determinato affidamento risalente al 2021 non vi era nel bilancio approvato prima della sua presa di servizio, la relativa copertura, ha scritto in data 26 maggio 2022 una prima e-mail al Vicesindaco e al Segretario comunale-RPCT, evidenziando che *“in alcuni casi non vi sono le necessarie disponibilità economiche per coprire le spese necessarie anche per l’ordinario. Pertanto, al fine di poter operare correttamente prima di qualsiasi fornitura servizi e lavori dovrà essere prevista la necessaria disponibilità a bilancio ed il relativo impegno di spesa, altrimenti non sarà possibile procedere”*. In pari data, e a distanza di qualche minuto, l’interessata ha scritto quindi una seconda e-mail al RPCT, lamentando il fatto di non aver mai trovato una situazione tanto “confusa” e un arretrato come quello pendente presso il Comune di *OMISSIS*.

Dalla lettura di tali e-mail risulta evidente che non si è in presenza di segnalazioni di illeciti ai sensi dell’art. 54 bis; al contrario, le e-mail che la segnalante considera causa della revoca del suo incarico, costituiscono semplicemente un monito ad operare in modo più attento quanto alle spese (anche ordinarie) sostenute dal Comune, oltre che una *lamentatio* in ordine alle carenze organizzative riscontrate nello svolgimento dell’incarico *de quo*. Preme evidenziare, in particolare, che la rappresentazione di una situazione “confusa”, di un arretrato difficile da smaltire e di un bilancio carente sotto il profilo degli stanziamenti di spesa, non evidenzia puntuali fattispecie di illecito, né è configurabile quale segnalazione ai sensi dell’art. 54-bis, tanto più perché veicolata attraverso e-mail di natura informativa (nelle quali la *OMISSIS* evidenzia, in sostanza, soltanto la necessità di gestire in modo più attento l’attività contrattuale del Comune, ad esempio, richiamando - quanto agli approvvigionamenti - le più elementari norme di contabilità pubblica).

B. Sull’ipotesi di conflitto di interessi

Come riferito in fatto, in occasione della comunicazione all’ANAC della misura della revoca dell’incarico subita, la segnalante ha denunciato, poi, anche una situazione di conflitto di interessi in capo al Vicesindaco e Assessore ai Lavori Pubblici, dott. *OMISSIS*, diventato egli stesso affidatario dell’incarico a lei revocato.

Tale criticità – in relazione alla quale non risulta comunque che la geom. *OMISSIS* abbia presentato formale segnalazione al RPCT – è priva di qualsiasi rilievo ai fini del presente procedimento, venendo in considerazione una fattispecie che si è concretizzata dopo la lamentata misura ritorsiva (la revoca dell’incarico *de quo* appunto), difettando quindi il necessario nesso di causalità (*in primis*, temporale) che deve sussistere tra segnalazione e ritorsione.

L’Autorità ha comunque demandato ai competenti Uffici di vigilanza, ciascuno per gli ambiti di propria competenza, l’espletamento degli accertamenti del caso, a valle dei quali non sono stati rinvenuti profili di illecito rilevanti.

*** **

In conclusione, all’esito dell’istruttoria condotta nell’ambito del procedimento sanzionatorio in oggetto, l’Autorità ritiene di archiviare il presente procedimento sanzionatorio ai sensi dell’art. 14, comma 2, lett. a), del Regolamento *“per la gestione delle segnalazioni e per l’esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di illeciti o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro di cui all’articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165/2001”* adottato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 690 del 1 luglio 2020 (GU n. 205 del 18.8.2020).

Tutto ciò considerato e ritenuto, quindi

DELIBERA

- di archiviare il presente procedimento sanzionatorio per riscontrata assenza dei presupposti di fatto e di diritto per la comminazione della sanzione amministrativa pecuniaria;
- di comunicare, con nota a cura dell'Ufficio procedente, la presente deliberazione mediante trasmissione pec agli indirizzi indicati dall'avvocato *OMISSIS* nella memoria difensiva, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del Regolamento adottato con delibera ANAC n. 690/2020 (*OMISSIS* e *OMISSIS*), nonché alla *whistleblower* geom. *OMISSIS*;
- di pubblicare la presente deliberazione nel sito istituzionale dell'Autorità Nazionale Anticorruzione previo oscuramento dei dati relativi all'identità del segnalante e del segnalato.

Avverso la presente delibera è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio -Roma nel termine di 60 giorni, ai sensi dell'art. 119, comma 1, lettera b) del d.lgs. 104/2010.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 23 ottobre 2024

Il segretario Valentina Angelucci

Firmata digitalmente